



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 20 del 31/07/2014

Oggetto: **Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "Imu" – Anno 2014.**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio**, alle ore 15,00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n°13126 del 24/07/2014 diramato dal Presidente Luisa Simone.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				Presenti	Assenti
1	prof.	Francesco TRICASE	Sindaco	x	
2	dott.ssa	Luisa SIMONE	Consigliere	x	
3	sig.	Domenico LANZILOTTA	Consigliere	x	
4	sig.	Andrea RINALDI	Consigliere	x	
5	sig.	Vincenzo DELLAROSA	Consigliere		x
6	p.ch.	Domenico BARLETTA	Consigliere	x	
7	dott.	Domenico QUARANTA	Consigliere	x	
8	rag.	Michele MONTARULI	Consigliere	x	
9	p.ch.	Maria SGOBBA	Consigliere	x	
10	dott.	Massimiliano MICCOLIS	Consigliere	x	
11	sig.	Leone RAMIRRA	Consigliere	x	
12	dott.	Simone Cosimo Leone PINTO	Consigliere	x	
13	dott.	Pasquale LONGOBARDI	Consigliere		x
14	rag.	Leonardo FRALLONARDO	Consigliere	x	
15	rag.	Michele GALIZIA	Consigliere	x	
16	prof.ssa	Franca DE BELLIS	Consigliere	x	
17	p.i.	Vito D'ALESSANDRO	Consigliere	x	
				15	2

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Bianco Giovanni, Valerio Cinzia, Campanella Antonio, Pace Maurizio Tommaso e Romanazzi Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott.ssa Luisa Simone

Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Sindaco passo la delibera per ascoltare la sua relazione.

Esce il Consigliere comunale Pinto S.; **presenti 14**

Sindaco Francesco TRICASE

Grazie Presidente. L'IMU, come ho detto prima, è una delle tre imposte che fa parte della I.U.C.. Come sapete, riguarda la prima casa, l'abitazione principale ma soltanto per le categorie catastali A01, A08, A09e relative pertinenze, in pratica le case di lusso, perché sapete che la prima casa è esente dal pagamento dell'IMU. C'è la detrazione per quelli che pagano di 200 Euro. Cosa dire su questa imposta? L'anno scorso è stata introdotta, l'abbiamo introdotta al 0,86 ‰, 8,6. Il minimo è 7,6 e il massimo, se non sbaglio, è 11,6. Il Comune di Castellana Grotte si trova in una posizione abbastanza favorevole, anche se comunque io mi metto sempre nei panni dei cittadini che devono pagare le tasse, non è facile. Rispetto ad altri comuni che hanno l'aliquota massima, noi stiamo abbastanza bene; pochissimi comuni hanno la nostra aliquota, la maggior parte ce l'hanno più alta. Ma con questo non voglio fare un discorso particolare, anzi, il Consiglio Comunale deve anche conoscere che ci sono comuni che applicando tutte e tre le imposte con l'aliquota massima non riescono a chiudere il bilancio, tanto è che molti hanno chiesto il rinvio, apposta. Ci sono comuni, anche nella provincia di Bari che io conosco, che mettendo l'IMU al massimo, l'addizionale IRPEF al massimo, la TASI al massimo non riescono a quadrare il bilancio. Potete immaginare il discorso che ho fatto prima: cioè sostanzialmente non ci sono più trasferimenti, il Comune si deve reggere da solo, con queste aliquote, di cui peraltro l'incasso non è tutto del comune, attenzione. Una piccolissima parte di questo resta al comune, il resto va direttamente allo Stato. Da quella parte che resta bisogna gestirsi il bilancio. Malgrado avremmo voluto onestamente scendere di mezzo punto almeno, all'8‰, non ci è stato possibile perché avremmo appesantito altre imposte. Per questo anno confermiamo l'imposta dell'anno scorso, dell'8,6, sempre nella speranza che in futuro sia possibile ridurre, almeno di mezzo punto, questa aliquota. Io credo che meglio di così noi non potevamo fare. Sono state fatte salve le prime case, come sapete, e soprattutto a Castellana, l'altra cosa è importante, è che sono fuori i terreni agricoli. Questo voglio dire, siamo veramente – tra virgolette – fortunati perché rientriamo nelle comunità montane e speriamo che non ci tolgano, perché so che ci sono movimenti anche in questo senso al Parlamento, che avrebbe tante cose più importanti da fare, che interessarsi di queste cose. Mi auguro che non avvenga, perché veramente per la nostra agricoltura già in ginocchio sarebbe un colpo veramente brutto. Mi auguro che i terreni agricoli possano rimanere anche in futuro fuori dal pagamento dell'IMU.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Grazie Sindaco. Intanto chiedo al Presidente della Commissione Bilancio di rendere il parere espresso in commissione. Prego Consigliere.

Consigliere Massimiliano MICCOLIS

Sempre favorevole.

Entra il Consigliere comunale Longobardi P.; **Presenti 15**

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Anche su questa proposta, se non ci sono interventi poniamo in votazione il punto 5 "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – Anno 2014". Risulta presente... annulliamo da capo questa votazione, il Consigliere Pinto... Antonio puoi... ha provveduto l'Assessore Romanazzi, grazie

Assessore. Rifacciamo la votazione. Per chi esce, mi raccomando a non lasciare la scheda. Segretario, manca sempre uno... Ramirra...

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	15
Voti favorevoli	10
Contrari	1 (D'Alessandro V.)
Astenuti	4 (Longobardi P., Frallonardo L., Galizia M., de Bellis F.)

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

10 favorevoli, Segretario, 4 astenuti, 1 contrario. Intanto invito il Consigliere Ramirra, almeno nel momento della votazione, di tornare al suo posto, altrimenti creiamo confusione. Il problema è un fatto visivo, noi ci siamo così tanti abituati a vedervi ai vostri posti... a parte che tra un po' arriva il Consigliere Dellarosa, bisogna lasciare il posto libero al Consigliere che fra poco arriverà. I contrari... tra i Consiglieri chi ha votato contrario? D'Alessandro contrario. Invece gli astenuti? De Bellis, Frallonardo, Longobardi e Galizia. anche in questo caso, votiamo per l'immediata eseguibilità della proposta. Consiglieri votiamo, cercando di non creare confusione. Manca...

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	15
Voti favorevoli	10
Contrari	1 (D'Alessandro V.)
Astenuti	4 (Longobardi P., Frallonardo L., Galizia M., de Bellis F.)

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

10 favorevoli, stessa votazione di prima. 4 astenuti e un contrario. Contrario è sempre D'Alessandro, Segretario. Anche la proposta 5 è approvata. Chiuso il punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal IV Settore Finanziario - Tributi, inserita agli atti così come di seguito riportata:

RICHIAMATA la deliberazione n. 113 del 09.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2014. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE*, con la quale la Giunta Comunale, verificata la competenza consiliare in materia di determinazione dell'aliquota dell'Imposta Municipale Propria ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011, propone a questo Consiglio:

- **DI CONFERMARE per l'anno 2014** le aliquote dell'imposta municipale propria già vigenti nel 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
 - **ALIQUOTA DI BASE: 0,86 PER CENTO;**
 - **ALIQUOTA** prevista per **l'abitazione principale** (solo categorie catastali A01, A08, A09) e relative pertinenze (n. 1 C02, n. 1 C06, n. 1 C07): **0,40 PER CENTO;**
- **DI DETERMINARE** per l'anno 2014 la detrazione per l'abitazione principale (solo categorie catastali A01, A08, A09) prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 in **€ 200,00;**

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamate dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art.

13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTI:

- il Decreto 19 febbraio 2014, titolato "Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504....";
- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.07.2014;

DATO ATTO che ai fini dell'IMU 2014 i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione di G. C. n. 119 del 09.07.2014;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Castellana Grotte in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati in apposito sito ministeriale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli

istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per la finalità, si considera anziano l'ultrasessantacinquenne al 1° gennaio dell'anno di imposizione e disabile il soggetto affetto da handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge;

TENUTO CONTO della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *"comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *"il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento"*;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 09.07.2014, con la quale si propone al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

PRESO ATTO che l'innanzi proposta, confermativa delle aliquote vigenti nel 2013, riesce nel corrente esercizio finanziario a garantire l'obiettivo di quadratura del bilancio, assicurato attraverso:

- il contenimento e la riduzione della spesa - salvaguardando tuttavia quella del Servizio Sociale;
- l'efficientamento dei servizi erogati;
- la lotta all'evasione fiscale;
- l'incremento della pressione tributaria mediante la nuova imposta TASI – Tributo sui servizi indivisibili - introdotta da normativa statale a far data dal 1° gennaio 2014;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle*

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

RICONOSCIUTA la competenza consiliare in materia di deliberazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201;

RITENUTO per tutto quanto innanzi di far propri i contenuti della deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 09.07.2014 sopra richiamata;

VISTO altresì l'art. 172, comma 1, lettera e) del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il quale prescrive la allegazione al Bilancio di previsione – tra le altre – delle deliberazioni di fissazione delle aliquote e delle eventuali maggiori detrazioni d'imposta per i tributi comunali;

VISTO il parere espresso dalla 2^a Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali" nella seduta in data 14.07.2014;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in data 09.07.2014 dal Responsabile del Settore Finanziario – Tributi, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come in calce riportati;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 134, comma 4;

VISTO l'esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI FAR PROPRI** i contenuti della deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 09.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2014. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE, e per l'effetto:

- **DI CONFERMARE per l'anno 2014** le aliquote dell'imposta municipale propria già vigenti nel 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
 - **ALIQUOTA DI BASE: 0,86 PER CENTO;**
 - **ALIQUOTA** prevista per **l'abitazione principale** (solo categorie catastali A01, A08, A09) e relative pertinenze (n. 1 C02, n. 1 C06, n. 1 C07): **0,40 PER CENTO;**
- **DI DETERMINARE** per l'anno 2014 la detrazione per l'abitazione principale (solo categorie catastali A01, A08, A09) prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 in **€ 200,00;**

- 3) DI DARE ATTO** che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;**
- 4) DI DARE ATTO** che ai fini dell'IMU 2014 i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione di G. C. n. 119 del 09.07.2014;
- 5) DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 31.07.2014;
- 6) DI DARE ATTO** che il gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento, consente di garantire il pareggio economico - finanziario;
- 7) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 8) DI INVIARE** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 9) DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità previste;
- 10) DI INSERIRE** nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 11) DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Eseguito controllo ortografico
Il Redattore

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole.

Castellana Grotte, 09/07/2014

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: favorevole.

Castellana Grotte, 09/07/2014

il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to dott.ssa Luisa Simone

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n:1455

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 21/08/2014 al 05/09/2014.

Castellana Grotte, 21 agosto 2014

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **31/07/2014** in quanto:

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, _____

Il Responsabile del procedimento

f.to sig.ra Margherita Donghia